



**CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI**  
(Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

<b>IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>NUMERO PARTITA IVA</b>		
<b>COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE</b>				
<b>DOMICILIO FISCALE</b>				
<b>VIA E NUMERO CIVICO</b>	<b>C.A.P.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>	

In relazione alla richiesta di rilascio del Certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del decreto legislativo 12/01/2019, n. 14,

pervenuta in data ..... prot. n.....

ad istanza di .....

in qualità di .....

per i debiti tributari risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, relativamente alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti.

Viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria,

**SI CERTIFICA CHE**

- alla data del .././.... non risultano debiti tributari
- alla data del .././.... risultano i debiti tributari indicati nel prospetto allegato

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Luogo e data

IL RESPONSABILE

**Allegato a CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI**

**PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI**

(Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Tipologia atto	Identificativo atto	Anno imposta	Data notifica o consegna	Importo residuo dovuto (a)	Importo residuo dovuto non definitivo (b)	Istituti definitivi AdE	Istituti definitivi AdER	Dilazione	Importo sospeso	Importo in contenzioso (c)

**Legenda**

- a) l'importo indicato è al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi
- b) l'importo non è definitivo in quanto trattasi di :
  - atto per il quale pendono i termini di impugnazione
  - atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato
  - atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento
- c) l'importo indicato corrisponde all'importo oggetto di contestazione alla data di rilascio del certificato

## Istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari (Allegato A)

### **Premessa**

Il *Certificato unico debiti tributari* è rilasciato dall'ufficio su richiesta effettuata dal debitore o dal Tribunale, in base a quanto previsto dall'art. 364 del decreto legislativo 12/01/2019 n. 14, utilizzando il modello Allegato B del presente provvedimento.

### **Presentazione della richiesta a un ufficio non competente**

L'ufficio ricevente la richiesta verifica innanzitutto la propria competenza all'emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore e, in caso negativo, trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.

### **Identificazione dei debiti tributari**

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, l'ufficio certifica l'assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest'ultimo caso i dati sono forniti mediante un prospetto costituente parte integrante del certificato, articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell'ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato.

Nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni riguardanti la tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell'atto, l'anno di imposta, la data di notifica e l'importo residuo dovuto del debito. Per importo residuo del debito deve intendersi l'importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

Nella colonna F è indicato l'importo residuo dovuto non ancora definitivo in quanto trattasi di:

- atto per il quale pendono i termini di impugnazione
- atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato
- atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento

Nelle colonne G e H è indicata la presenza di istituti definatori di competenza dell'Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella colonna I è indicata la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza.

Nella colonna L è indicato, in presenza di una sospensione amministrativa o giudiziale, l'importo sospeso.

Nella colonna M è indicato, in caso di contenzioso pendente, l'importo oggetto di contestazione che non necessariamente coincide con gli importi residui dovuti delle colonne E ed F in considerazione del fatto che la normativa attualmente vigente prevede la riscossione frazionata a seconda del grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Termini**

Il *Certificato unico debiti tributari* è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.